GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MERCOLEDI 24 APRILE — NUM. 98

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti SU CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreto del 17 marzo 1889:

Ad uffiziale:

Orsini Baroni cav. Francesco, deputato al Parlamento.
Levanti cav. Mario, id. id.

A cavaliere:

Galletti Francesco Paolo, verificatore di 4ª classe nell'Amministrazione metrica e del Saggio e marchio dei metalli preziosi, collocato a riposo, con decreto 10 marzo 1889.

Vannini Oreste, industriale in Firenze.

Scocchera Enrico, membro della Camera di commercio di Napoli e direttore della Banca cooperativa meridionale.

Damioli Pietro fu Silvio, industriale in Pisogne.

Zenuti Ernesto, industriale in Firenze.

Marcianò Filippo, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria.

D'Atri prof. Vincenzo, industriale in Castrovillari.

Caramazza Gangitano Ignazio, direttore della Banca popolare di Palermo, Sede di Canicattì.

Borelli Pompeo, industriale in Roma.

Calanna Andrea, proprietario in Acireale.

Robertis Pietro, segretario nel Banco di Napoli.

Corbara Enrico, direttore della Società napoletana degli Omnibus.

Fossati Primo fu Francesco, da Milano.

Patamia Giuseppe, industriale in Catania.

Ravano Pietro, id. Nervi.

Bossi Augusto, id. Firenze.

Muratorio Giovanni Battista, vice presidente della Camera di commercio di Porto Maurizio.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreto dell' 11 aprile 1889:

A cavaliere:

Razzini Spirito, capo d'Uffizio nell'Amministrazione provinciale delle Poste, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 14 aprile 1889:

A cavaliere:

Cresci Carlo, ufficiale di Porto di 1ª classe, collocato a riposo con decreto dell'11 aprile 1889.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6027** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le provincie di Ancona, Aquila, Bologna, Caltanissetta, Mantova, Pisa, Roma, Reggio Emilia, Verona e Teramo, sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti, per l'anno 1889, il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86 applicandola nelle proporzioni seguenti:

Ancona, nella somma di lire 850,053,77, corrispondente a centesimi 64,165 sopra ogni lira d'imposta principale;

Aquila, nella somma di lire 1,094,575,69, corrispondente a centesimi 87,79455 sopra ogni lira d'imposta principale;

Bologna, in lire 1,752,788,42, pari a centesimi 64,48889 per ogni lira d'imposta principale;

Caltanissetta, lire 1,101,240,41, eguali a lire 1,006 sopra ogni lira d'imposta principale;

Mantova, in lire 1,049,514,82, pari a centesimi 47,16861 sopra ogni lira d'imposta principale;

Pisa, nella somma di lire 874,877,61, corrispondente a centesimi 66,77 sopra ogni lira d'imposta principale;

Roma, in lire 3,451,754,63, pari a centesimi 40,87555 sopra ogni lira d'imposta principale;

Reggio Emilia, nella somma di lire 715,757,81, corrispondente a centesimi 44,312060 sopra ogni lira d'imposta principale;

Verona, in lire 1,239,526,94, pari a centesimi 58 sopra ogni lira d'imposta principale;

Teramo, nella somma di lire 600,473,88 corrispondente a centesimi 70,732,227 sopra ogni lira d'imposta principale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6013** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 dicembre 1888, N. 5858 (Serie 3ª):

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per l'applicazione della legge succitata sul Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari, composto di 56 articoli, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

PERAZZI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'Amministrazione del Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.*

CAPO I.

Dei contributi.

Art. 1.

L'imposizione dei contributi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge a carico dei comuni e degli insegnanti nelle scuole comunali viene eseguita in base alla classificazione delle scuole fatta dal Consiglio provinciale scolastico in conformità del titolo V della legge 13 novembre 1859, N. 3725, esteso a tutto il Regno per effetto dell'articolo 12 della legge 15 luglio 1877, N. 3961 (Serie 2ª) sull'obbligo dell'istruzione elementare, tenuto conto, per le classi affidate a sottomaestri, del disposto dal 2° alinea dell'art. 341 della predetta legge 13 novembre 1859.

Oltre le scuole obbligatorie dei comuni sono pure classificate, al solo fine di provvedere all'imposizione dei contributi ed all'assegnazione della pensione ai rispettivi insegnanti, le scuole facoltative dei comuni medesimi, e quelle mantenute dalle provincie e dallo Stato.

La classificazione delle scuole mantenute dalle provincie è fatta dal provveditore agli studi ed approvata dal Consiglio scolastico e da quello provinciale.

Quella delle scuole mantenute dallo Stato è fatta dal Ministero della pubblica istruzione.

La valutazione degli assegni in natura agli insegnanti degli asili, o giardini d'infanzia sarà agli effetti dell'art. 6 della legge, eseguita dal sindaco del comune ove risiede l'asilo e soggetta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 2.

Il contributo è dovuto dai comuni per ogni classe di scuola elementare classificata ed istituita legalmente, sia essa mantenuta dal comune o da altri in suo sgravio o anche se sia facoltativa, e deve essere pagato anche se di fatto manchi l'insegnante, e quale che sia la condizione di questo innanzi alla legge sul Monte delle pensioni.

Se però la scuola fosse mantenuta a sgravio del comune dalla provincia o dallo Stato sarebbe pure a loro carico il contributo relativo.

Una scuola o classe si terrà per istituita legalmente, quando l'autorità scolastica competente l'abbia per tale riconosciuta e dichiarata.

Ritardando il comune di procedere all'istituzione della scuola o classe, questa si riterrà istituita quando il Consiglio provinciale scolastico l'abbia istituita d'ufficio, e parimenti d'ufficio siano stati iscritti nel bilancio del comune stesso gli stipendi minimi legali dalla Deputazione provinciale.

Per le scuole deliberate come obbligatorie dal Consiglio provinciale scolastico, riguardo alla cui istituzione il comune abbia fatta opposi-

zione, è sospesa l'imposizione del contributo durante la controversia, ma quando venga rigettata l'opposizione del comune, questo sarà tenuto al pagamento del contributo anche per tutto il tempo decorso, come se il decreto non fosse stato impugnato.

Per gli insegnanti nominati dal comune, il contributo è pagato dal medesimo anche quando lo stipendio degli insegnanti stessi non sia in tutto od in parte a suo carico, salvo al comune il diritto di rivalsa che gli potesse competere verso coloro a cui carico è il pagamento dello stipendio.

Art. 3.

I contributi dei comuni, degli insegnanti, delle provincie e dello Stato sono computati dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886 sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella 1ª annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1859, N. 3725, ed aumentate del decimo concesso dalla legge 9 luglio 1876, N. 3250 (Serie 2ª) e dal 1° novembre 1886 in avanti sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, N. 3798 (Serie 3ª) tenendo conto, se ed in quanto ne sia il caso, della proporzionale elevazione fissata dall'art. 1 di quest'ultima legge.

Nelle provincie Napoletane i contributi suddetti sono computati pel periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886, sopra gli stipendi minimi segnati nella tabella annessa all'art 22 della legge 7 gennaio 1861, purchè questi non siano inferiori al minimo stabilito dalla legge 9 luglio 1876, tenendo per norma che le scuole di 1° grado inferiori e superiori secondo che sono impartite in quella tabella, debbono essere considerate come scuole rurali, e quelle di secondo grado come urbane, giusta la denominazione contenuta nella legge 13 novembre 1859.

Nelle provincie Siciliane i contributi di cui è parola sono determinati pel periodo dal 1 gennaio 1879 al 31 ottobre 1886 sugli stipendi legali stabiliti nel rescritto luogotenenziale del 21 marzo 1861, purchè il minimo non sia inferiore a ciò che stabilisce la legge del 9 luglio 1876.

Art. 4.

Agli effetti del Monte delle pensioni, gli stipendi delle maestre che prestano l'opera propria in iscuole maschili ed in iscuole miste non potranno giammai essere inferiori alla misura degli stipendi dei maestri, secondo la rispettiva classificazione delle scuole.

Art. 5.

Gli insegnanti contemplati dagli articoli 23, 25, 27 e 28 della legge potranno dichiarare entro il 31 dicembre 1889 se intendono di valersi della facoltà loro concessa dagli articoli medesimi.

Gli insegnanti delle scuole elementari che al 1° gennaio 1879 avevano più di 30 anni di età e meno di 55 e che faranno l'anzidetta dichiarazione nel termine suindicato, dovranno pagare oltre i contributi dal 1° gennaio 1879 in poi i relativi interessi composti.

E' in facoltà dell'Amministrazione del Monte di concedere agli insegnanti indicati nel presente articolo il pagamento rateale entro l'anno 1891 delle somme da essi dovute per il tempo anteriore al 1° gennaio 1890.

Art. 6.

Per valutare come utili il servizio militare prestato dai maestri dei quali è cenno nel primo alinea dell'articolo 15 della legge, i maestri stessi debbono pagare il contributo complessivo dell'otto per cento commisurato sullo stipendio minimo legale od effettivo spettante a seconda dei casi all'ultima scuola diretta dai suddetti maestri, tenuto conto degli assegni in natura calcolati nel modo indicato all'art. 1.

Il pagamento di tale contributo dovrà esser fatto dai maestri durante la loro permanenza sotto le armi; nel caso che si trovassero nell'impossibilità di eseguirlo nel corso di quel periodo di tempo lo potranno effettuare ratealmente coll'aggiunta degli interessi composti entro due anni successivi a quello della cessazione dal servizio militare.

Art. 7.

I comuni che si troveranno nel caso previsto dall'art. 320 della legge 13 novembre 1859 e perciò avranno formato accordi coi comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, o che si varranno dei maestri di quelli per le proprie scuole, pagheranno al Monte delle pensioni la parte del contributo proporzionato alla parte di stipendio che pagano.

Dato però che l'accordo tra i comuni segua in via temporanea e che cioè le due scuole siano obbligatorie, classificate o legalmente istituite, ciascuno di essi pagherà intiero il proprio contributo.

Art. 8.

Gli insegnanti non provveduti di regolare diploma, sino a tanto che essi durano in siffatta condizione anormale non possono essere ammessi al diritto della pensione, salvo il caso previsto dall'art. 29 della legge.

Art. 9.

Quando nasca controversia tra i comuni, gli insegnanti e i Consigli scolastici in ordine alla esecuzione della legge sul Monte delle pensioni, le parti dovranno innanzi tutto procurare di comporla fra loro.

Nel caso che l'accordo non possa aver luogo, la questione verrà definita mediante la stessa procedura amministrativa che si tiene per le altre controversie scolastiche attinenti alle disposizioni della legge 13 novembre 1859, e del Regio decreto 19 aprile 1885, N. 3099 (testo unico).

CAPO II.

Amministrazione del Monte Contabilità.

Art. 10.

L'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti ha la gestione del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari, tenendone distinta la contabilità da quella degli altri servizi che le sono affidati, e ne amministra direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da questo dipendenti le sostanze e le rendite e provvede al pagamento delle pensioni e delle indennità.

L'Amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti ha la rappresentanza del Monte.

Nell'Amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti sarà istituito un apposito ufficio per il servizio del Monte.

Le spese di personale e materiale per quel servizio, per le medaglie di presenza ai componenti il Consiglio permanente d'Amministrazione e per l'onorario al segretario del Consiglio stesso sono a carico del Monte.

Art. 11.

Per tutto ciò che riguarda la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi e generalmente l'Amministrazione del patrimonio del Monte, le attribuzioni del Consiglio permanente della cassa dei depositi e prestiti si esercitano anche nell'interesse del Monte, e l'amministratore centrale provvede alla regolarità del servizio, ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 12.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Monte delle pensioni è autonomo. Esso viene annualmente stabilito dall'Amministrazione del Monte ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di introdurvi nel corso dell'esercizio le varianti rese necessarie, dandone notizia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

L'amministratore del Monte nella situazione semestrale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza sulla gestione della cassa dei depositi e prestiti, fa pure risultare distintamente la situazione del Monte e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Le situazioni semestrali e la relazione annuale sono comunicate anche al Ministero della pubblica istruzione per le sue osservazioni.

Art. 14

Il rendiconto dell'Amministrazione del Monte, previa deliberazione del Consiglio permanente, è dall'Amministrazione sottoposto alla Corte dei conti col corredo dei documenti relativi e dei conti giudiziali dei tesorieri provinciali.

Art. 15.

L'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti riceve i fondi in numerario di spettanza del Monte, o direttamente alla sua sede per mezzo del suo cassiere o per mezzo dei tesorieri provinciali.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse del Monte viene questo provvisoriamente accreditato dalla cassa dei depositi e prestiti in un apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi volontari.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui di mano in mano la cassa dei depositi e prestiti dispone sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati nell'interesse del Monte, sia per le spese d'ogni specie a carico del medesimo.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini d'introito e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato secondo l'anno di 360 giorni ed il mese di giorni 30.

Art. 16.

Presso ciascuna tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione « Monte delle pensioni per i pubblici insegnanti elementari » per la riscossione dei contributi e per le altre entrate del Monte.

Tutte le somme riscosse dai tesorieri per conto del Monte sono concentrate nella cassa centrale dei depositi e prestiti, mediante la loro inversione in vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale a favore del cassiere della medesima, da trasmettersi all'Amministrazione per mezzo delle Intendenze. I controllori presso le tesorerie esercitano il loro cómpito anche sulla gestione del Monte.

Art. 17.

I beni immobili che pervenissero al Monte da lasciti, donazioni od altrimenti, sono alienati a pubblici incanti, a licitazioni od a trattativa privata.

Il Consiglio d'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gli incanti sono tenuti presso le Intendenze di finanza nella cui provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gl'incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private, è regolato dalle analoghe disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, le quali si applicano pure alle stipulazioni dei relativi contratti, ed alla loro approvazione, meno in quelle parti che riguardano l'ingerenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed è riservata al Ministero della pubblica istruzione l'approvazione dei contratti.

Art. 18.

I beni mobili fruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta l'alienazione, si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato, in analogia a quanto è disposto per le vendite.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali, a cui vien corrisposto l'aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'amministrazione del demanio.

I detti contabili debbono versare la somma riscossa nelle epoche prescritte pel versamento delle rendite demaniali nella tesoreria della propria provincia, contro quietanza della contabilità speciale, di cui all'art. 16.

Art. 20.

I fondi del Monte delle pensioni sono impiegati previa deliberazione del Consiglio permanente e sentiti i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

A tale scopo l'Amministrazione del Monte fa, in fine di ogni semestre, le sue proposte per gli impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

L'impiego si fa in rendita sul debito pubblico dello Stato ed in cartelle fondiarie.

Le rendite sul debito pubblico e le cartelle fondiarie si devono intestare alla cassa dei depositi e prestiti per conto del Monte delle pensioni.

I fondi del Monte possono pure impiegarsi nei prestiti che l'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti concede alle provincie ed ai comuni secondo la propria istituzione.

Di questi prestiti si tiene una contabilità distinta, e di mano in mano che si riscuotano dalla cassa le relative delegazioni, l'importo di queste è accreditato al Monte nel conto corrente di cui all'art. 15.

Fino a che non sarà emanata la nuova legge di cui all'art. 34 di quella del 23 dicembre 1888, sarà con tre degli otto centesimi dei contributi riscossi per gli anni 1889 e successivi, e coi relativi frutti, costituito un fondo speciale di riserva a favore delle vedove e degli orfani degli insegnanti.

Detto fondo sarà tenuto in evidenza in un apposito conto corrente fruttifero, cui, in fine di ciascun esercizio, sarà applicato l'interesse al saggio medio ottenuto dall'impiego della massa dei capitali amministrati dal Monte.

Art. 21.

Per tutto ciò che non è in modo diverso prescritto dal presente regolamento si osservano per l'amministrazione del Monte, in quanto vi si possano applicare, le norme che regolano l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO III.

Imposizione e riscossione dei contributi.

Art. 22.

È riservato al Ministero della pubblica istruzione lo stabilire ed accertare:

1° Quante e quali siano le scuole e gli asili per cui lo Stato, le provincie ed i comuni debbono il contributo al Monte;

2° Quale sia lo stipendio minimo legale od effettivo su cui per ogni scuola od asilo devono determinarsi i contributi, tenuto conto per gli asili, degli assegni corrisposti in natura.

Art. 23.

I Consigli provinciali scolastici formano ogni anno, secondo le istruzioni, e sui modelli stabiliti dall'Amministrazione del Monte di concerto col Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, e li trasmettono Ministero della pubblica istruzione.

In detti elenchi sono compresi anche i contributi da versarsi dallo Stato per conto proprio e dei rispettivi insegnanti e dai comuni per conto degli asili e dei loro insegnanti.

Negli elenchi stessi saranno liquidati complessivamente per ogni scuola ed asilo, i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge, e così nella ragione di otto centesimi dell'ammontare degli stipendi in detti articoli contemplati, anche se di fatto manchi l'insegnante, e quale che sia la condizione di questo innanzi alla legge sul Monte delle pensioni.

Art. 24.

Il Ministero dell'istruzione pubblica accerta che negli elenchi figurino tutte le scuole comprese quelle degli asili per le quali si deve pagare il contributo, che gli stipendi per tali scuole indicati corrispondano esattamente a quelli fissati dalla legge come *minimum* od a quelli effettivi, tenuto conto degli assegni in natura, e trasmette quindi gli elenchi all'Amministrazione del Monte, corredati di una dichiarazione, da cui ne risulti la esattezza sotto gli aspetti avanti indicati.

Quando invece troverà negli elenchi qualche omissione od errore, li restituirà ai Consigli scolastici perchè siano riformati o corretti, e gli siano quindi più presto possibile rinviati.

Art. 25.

L'Amministrazione del Monte esamina a sua volta se sotto l'aspetto contabile gli elenchi siano regolari, e, previe le occorrenti correzioni degli errori che per questa parte si trovassero, autorizza i Consigli provinciali scolastici a formare i relativi estratti e ruoli.

Art. 26.

Tutte le operazioni per la verificazione, la riforma, quando ne sia bisogno, e la approvazione degli elenchi, la compilazione e l'invio degli estratti, la formazione dei ruoli, devono essere fatti in tempo, perchè i ruoli possano essere consegnati alle Intendenze prima del mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

Art. 27.

Le Intendenze di finanza al ricevere i ruoli dei contributi ne fanno prendere notamento dalla Ragioneria e li consegnano ai tesorieri per mezzo dei controllori ritirandone ricevuta, secondo il modello stabilito, che trasmettono immediatamente all'Amministrazione del Monte.

Art. 28.

I contributi da versarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, sono pagabili una volta all'anno nel mese di maggio.

Art. 29.

La riscossione dei contributi è invigilata come le altre dalle Intendenze di finanza.

Art. 30.

Operata dal tesoriere l'annotazione al ruolo degli importi riscossi esso nell'ultimo giorno del mese di maggio fa l'elenco dei debitori morosi e lo presenta in duplo alla Intendenza la quale ne rimette all'Amministrazione del Monte un esemplare munito del proprio visto e della firma del controllore e del tesoriere e spedisce l'ordine di ritenuta prescritto col 3° alinea dell'art. 5 della legge.

Nell'ultimo giorno di ciascun bimestre il tesoriere compila e presenta alla Intendenza in duplo, l'estratto dei debitori morosi, e la nota delle somme riscosse per contributi anticipati, come pure le matrici dei bollettari consunti per le riscossioni eseguite durante il bimestre.

Art. 31.

L'ultimo giorno di ogni mese il tesoriere inverte tutte le somme riscosse per contributi e multe in un vaglia del Tesoro a favore del cassiere dell'Amministrazione alla quale viene spedito dall'Intendenza.

Ove per assoluta mancanza di riscossioni il tesoriere non possa, al termine di qualche mese, addivenire al rilascio del suindicato vaglia del Tesoro, esso dovrà riferirne all'Intendenza, cui è fatto obbligo di darne pronto avviso all'Amministrazione del Monte.

Art. 32.

Quando occorre di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati o per aggiunta di nuovi articoli, o per aumento del contributo riguardo ad articoli che già vi figurano, si provvede colla formazione di elenchi e ruoli suppletivi a cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per i ruoli principali.

Quando invece si riconosca doversi recare qualche diminuzione ai contributi già imposti i Consigli provinciali scolastici compilano gli occorrenti fogli di detrazione che comunicano al Ministero della pubblica istruzione, il quale, ove non trovi nulla da osservare, li trasmette all'Amministrazione del Monte per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 33.

Le somme portate dai ruoli suppletivi saranno pure versate in una sola volta nel modo seguente:

a) pei contributi di anni precedenti, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passano in riscossione;

b) pei contributi dell'anno corrente nel mese di giugno se i ruoli in cui sono compresi saranno stati consegnati al tesoriere nei primi cinque mesi dell'anno, o, se consegnati posteriormente, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passeranno in riscossione.

È in facoltà dell'Amministrazione del Monte di concedere ai comuni il pagamento rateale, entro un termine non maggiore di sei anni, degli arretrati per contributi del decennio 1879-88 tardivamente accertati; ma, in tal caso, dovranno agli arretrati medesimi aggiungersi gl'interessi composti in ragione del 5 per cento all'anno.

Art. 34.

Le provincie ed i comuni devono stanziare nei loro bilanci come spesa obbligatoria l'intiera somma che per l'anno dovranno versare nella tesoreria dello Stato pel contributo proprio e per quello degli insegnanti, come pure pel contributo degli asili e dei rispettivi insegnanti, stanziando nella parte dell'entrata l'ammontare della ritenuta che vorranno fare ai loro insegnanti ai sensi dell'art. 5 della legge, nonchè l'ammontare delle somme da recuperare ai sensi del successivo art. 7 dagli asili infantili.

I prefetti e le Deputazioni provinciali invigilano a che siano fatte le dette allocazioni e siano spediti in tempo, i relativi mandati; in caso di ritardo eseguono direttamente le allocazioni e, dove ne sia bisogno, senza pregiudizio di quanto è disposto dall'art. 5 della legge, spediscono i mandati.

Gli insegnanti verso i quali i comuni hanno diritto di rivalsa nei limiti indicati dal primo alinea dell'art. 5 della legge, sono i seguenti:

a) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879 non avevano oltrepassato i 30 anni di età e che a quel tempo si trovavano, con regolare diploma, agli stipendi del comune, delle provincie e dello Stato;

b) quelli di scuole elementari, qualunque sia la loro età, entrati in ufficio dopo il 1° gennaio 1879, e che trovandosi fin da quel giorno hanno soltanto posteriormente conseguito il diploma;

c) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879 avevano oltrepassato i 30 anni d'età e che, trovandosi già a quel giorno in regolare esercizio, hanno approfittato della facoltà di opzione loro concessa dalla legge;

d) quegli degli asili infantili mantenuti dai comuni che si trovano nelle condizioni accennate alle precedenti lettere *a*, *b* e *c* tenendo presente che per i medesimi l'epoca ivi accennata del 1° gennaio 1879 va sostituita con quella del 1° gennaio 1889, ammenochè gl'insegnanti stessi non si siano avvalsi della facoltà loro concessa dall'art. 27 della legge.

I comuni hanno inoltre il diritto di rivalsa verso gli asili contribuenti costituiti in enti morali tanto per la quota a carico degli asili stessi che dei loro insegnanti, e verso gli asili non contribuenti per lo intiero contributo dell'otto per cento ai sensi degli articoli 7 e 28 della legge.

La ritenuta verso gli insegnanti si opererà a rate mensili.

CAPO IV.

Delle pensioni.

Art. 35.

L'insegnante che pretende di aver diritto alla pensione od alla indennità fissa per una sola volta ai termini degli articoli 11 e 14 della legge, dovrà inviare, per mezzo del sindaco, apposita istanza al Consiglio scolastico della provincia di cui dipende il comune ove risiede al tempo della produzione della istanza medesima.

Tale istanza deve esprimere il nome e cognome, la qualità e la residenza del richiedente, deve essere da lui sottoscritta e contenere l'esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda, l'indicazione dei titoli e documenti sui quali è fondata e quella del luogo dove s'intenda riscuotere la pensione o l'indennità.

Art. 36.

All'istanza pel conseguimento della pensione dovranno essere uniti:

a) la fede di nascita;

b) il diploma di cui all'art. 9 della legge od il titolo equipollente a forma del successivo art. 29 della legge stessa;

c) uno stato in cui si dovrà specificatamente indicare la qualità, l'interruzione e la durata dei servizi prestati, gli stipendi minimi legali o effettivi spettanti alle diverse scuole ed asili e gli assegni in natura calcolati nei casi ed ai sensi di cui all'art. 1° del presente regolamento;

d) gli atti di nomina e di licenziamento, o tutti gli altri documenti che possono occorrere per comprovare i singoli servizi prestati.

Alle domande per la liquidazione delle indennità, oltre gli atti suddetti dovranno pure essere uniti, a seconda dei casi, l'attestazione e gli altri documenti idonei a provare le infermità che rendono l'insegnante inabile al servizio, ed i motivi diversi pei quali ha dovuto cessare del servizio stesso.

Art. 37.

Quando la liquidazione della indennità si chiegga pei motivi specialmente menzionati alla lettera *a* dell'art. 14 della legge, l'insegnante dovrà nella domanda indicare le ferite o infermità contratte nell'esercizio delle sue funzioni, e le circostanze che vi concorsero, e vi unirà un certificato medico, in cui si dichiari specificatamente la natura delle ferite o della malattia, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine dell'insegnante a continuare il servizio.

Se le infermità o ferite provennero da infortunio in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di quel documento.

Art. 38.

I certificati medici, di cui agli articoli precedenti, dovranno essere rilasciati da un medico militare nel comune dove risiede l'insegnante, o in altro comune vicino, oppure da un medico specialmente designato dall'Amministrazione del Monte.

Art. 39.

I Consigli scolastici, che a termini dell'art. 17 della legge riceveranno istanze per liquidazione di pensione e di indennità fissa, dovranno segnare sulle medesime la data della presentazione, accertarsi e provvedere che siano corredate in forma legale di tutti i documenti richiesti, che questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'art. 51 e poscia inviarle all'Amministrazione del Monte con tutti i documenti, le notizie ed osservazioni che fossero giudicate opportune e con a corredo una copia letterale del registro anzidetto per quanto si riferisce all'insegnante che domanda la pensione.

Art. 40.

L'Amministrazione del Monte, cui per effetto dell'art. 17 della legge è domandata la liquidazione delle pensioni e delle indennità, si accerterà che sia completa la documentazione delle istanze che le pervengono e, dove occorra, richiamerà d'ufficio, i titoli e le giustificazioni mancanti, e tutti quegli altri titoli e schiarimenti che giudicherà necessari.

Art. 41.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, che a termini dell'art. 17 della legge conferisce la pensione o l'indennità fissa, dovrà esprimerne le ragioni e indicare, nel primo caso, la data dalla quale la pensione avrà la sua decorrenza.

In base alla deliberazione anzidetta, l'Amministrazione del Monte assegnerà la pensione o l'indennità emettendo apposito motivato decreto che sarà consegnato all'insegnante per mezzo del sindaco del comune indicato all'art. 35.

Il sindaco se ne farà rilasciare ricevuta dall'insegnante e la trasmetterà all'Amministrazione del Monte.

Art. 42.

Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate saranno pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Un estratto di detti elenchi sarà trasmesso ai Consigli scolastici di cui all'art. 35 per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'altro art. 51.

Art. 43.

Per i computi degli interessi e sconti contemplati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento e dell'art. 7 della legge i contributi annuali saranno ritenuti come se fossero pagabili in fine di anno ed il saggio relativo sarà uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Art. 44.

Quando un insegnante al quale fosse già stata liquidata la indennità contemplata dall'art. 14 delle legge riassumesse servizio e successivamente richiedesse un'ulteriore indennità, saranno per istabilirla cumulati gli anni di servizio prestati prima della riammissione con quelli prestati dopo, ma dall'importo della nuova indennità liquidata sarà detratto l'ammontare di quella anteriore.

Egualmente potrà essere conseguita la pensione quando gli anni di servizio posteriormente prestati, aggiunti a quelli pei quali fu già pagata l'indennità, raggiungano od oltrepassino i venticinque; ma in tal caso l'indennità già pagata verrà ricuperata mediante integrale ritenuta delle prime rate della pensione.

Art. 45.

La pensione già conseguita si perde dagli insegnanti che riprendono servizio presso qualsiasi scuola pubblica elementare od asilo, salvo poi a cumulare gli anni di servizio prestati prima di tale riammissione con quelli prestati dopo, nel liquidare una ulteriore pensione.

Art. 46.

Il Pubblico Ministero presso l'autorità giudiziaria che abbia pronunziato contro un insegnante pensionato condanna per alcuno dei reati previsti al secondo alinea dell'art. 20 della legge, trasmetterà all'Amministrazione del Monte copia della sentenza di condanna.

Art. 47.

Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'art. 21 della legge, il riabilitato che non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione dovrà unire all'istanza il decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

Il decreto di riabilitazione dovrà essere unito pur anche all'istanza che occorre al riabilitato di presentare all'Amministrazione del Monte per ottenere di essere ripristinato nel godimento della pensione.

Art. 48.

Quando all'atto della liquidazione della pensione o della indennità fosse per risultare che qualche insegnante non fu gravato dal contributo 3 per cento per una parte del servizio prestato nel decennio 1879-88, si provvederà, agli effetti dell'alinea dell'art. 31 della legge, al ricupero integrale di tale contributo mediante ritenuta sulle prime rate della pensione e sull'importo dell'indennità.

Art. 49.

Le pensioni saranno pagate dalla Cassa dei depositi e prestiti coi fondi del Monte nei modi seguenti:

a) a rate mensili quelle di lire 120 e più all'anno;

b) a rate trimestrali quelle inferiori alla somma anzidetta.

Il pagamento delle rate di cui alla lettera *a* potrà essere eseguito a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono, e quello delle rate di cui alla lettera *b* a cominciare dal giorno 25 dell'ultimo mese del trimestre relativo.

Le frazioni di centesimo che dalla liquidazione risultassero dovute per ogni rata mensile o trimestrale saranno trascurate.

Art. 50.

Al pagamento delle pensioni sarà provveduto con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni agli impiegati civili e militari dello Stato.

L'Amministrazione del Monte provvederà con apposite istruzioni per l'applicazione al Monte stesso delle norme surriferite, con quelle modificazioni che saranno richieste dalla specialità del servizio.

Con dette istruzioni saranno anche stabiliti i modelli dei registri da tenersi tanto presso l'Amministrazione centrale che dalle Intendenze e dai tesorieri e controllori, non che le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni da farsi dall'Amministrazione centrale alle provinciali e da queste a quella.

Art. 51.

Sarà istituito presso ciascun Consiglio provinciale scolastico un registro generale nel quale distintamente per ogni insegnante e direttore di scuole ed asili della provincia, sarà presa nota di tutti gli atti per nomine, licenziamenti od altro che valga a stabilire il rispettivo stato di servizio.

I Consigli provinciali scolastici faranno constare sopra l'originale di ciascun atto della seguita inscrizione nel registro.

Nel registro saranno annotate anche le sentenze di condanna di cui all'art. 46 del presente regolamento, le cui copie saranno all'uopo trasmesse dall'Amministrazione centrale ai Consigli scolastici e le assegnazioni delle pensioni e delle indennità liquidate.

Quando un insegnante si trasferisca ad esercitare il magistero da una ad altra provincia, il Consiglio scolastico di quest'ultima dovrà richiedere a quello della provincia in cui l'insegnante prima esercitava, una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all'insegnante medesimo, e con la scorta di tale copia inizierà sul suo registro le annotazioni relative.

CAPO V.

Statistica degli insegnanti elementari e bilancio tecnico del Monte.

Art. 52.

Ogni cinque anni a partire dal 31 dicembre 1889 si farà il censimento:

a) degli insegnanti inscritti al Monte pensione in attività di servizio presso le scuole pubbliche elementari e gli asili infantili;

b) degli insegnanti pensionati dal Monte.

Nel censimento degli insegnanti in attività di servizio verranno raccolte le notizie relative al sesso, all'età, alla data del diploma o titolo equipollente, alla serie dei servizi prestati, alla specificazione delle scuole rette; non che le notizie riguardanti lo stato civile, la famiglia dell'insegnante e lo stipendio effettivo goduto.

Per gli insegnanti pensionati si raccoglieranno le notizie riguardanti il sesso, l'età, la data di liquidazione della pensione ed il suo ammontare, lo stato civile, e la famiglia di ciascun pensionato.

Art. 53.

Ogni anno si farà la statistica del movimento annuale degli insegnanti inscritti al Monte, distinti per sesso e riguardante:

a) gl'ingressi in servizio utile per la pensione;

b) i reingressi dopo avvenuta interruzione di servizio;

c) le variazioni nella scuola o nello stipendio, nello stato civile, o nella famiglia dell'insegnante;

d) l'ingresso al Monte per opzione;

e) l'eliminazione per collocamento a riposo, o per dimissione, o per morte, o per altre cause.

Le notizie indicate verranno segnate in apposite schede.

Consimile statistica verrà fatta annualmente per i pensionati e per le loro famiglie.

Si distingueranno gli entrati in pensione nell'anno o rimessi al godimento della pensione e coloro che cessarono di goderla sia per morte, sia per riammissione in servizio, o per condanne penali, o per revocazione della concessione o per prescrizione in seguito a mancata esazione della pensione dopo un biennio.

Art. 54.

Sarà formato un casellario a schede individuali per tutti gli insegnanti delle scuole soggette al Monte pensioni e per i pensionati.

Esso comprenderà le notizie che si raccoglieranno tanto coi censimenti quinquennali, quanto col movimento annuo.

Art. 55.

I censimenti quinquennali e le osservazioni del movimento annuo degli insegnanti elementari e degli asili infantili sono affidati alla Direzione generale di statistica del Regno

La spesa occorrente per queste statistiche sarà pagata dal Monte coi fondi stanziati nel proprio bilancio.

Art. 56.

Una Commissione di 5 membri nominata dal Ministero della pubblica istruzione, d'accordo col Ministero del Tesoro, procederà entro l'anno 1891, sulla base delle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte, e di quelle ottenute coi bilanci tecnici, alla revisione delle tabelle di liquidazione delle pensioni degli insegnanti, ed allo studio delle eventuali riforme da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

La revisione delle tariffe dovrà ripetersi successivamente di decennio in decennio.

Visto: d'ordine di S. M.
P. Boselli.
C. Perazzi.

Il Numero **MMMCCXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 aprile 1885, col quale venne accordato al comune di Caiazzo di mantenere, pel triennio 1885-87, la tassa sul bestiame caprino in ragione di una lira per capo, e cioè in eccedenza del limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione del 10 novembre 1888 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di applicare per un altro triennio, la detta tassa;

Veduta la deliberazione del 14 detto mese ed anno della Deputazione provinciale di Caserta che approva quella succitata del comune di Caiazzo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Caiazzo di applicare, nel triennio 1889-91, la tassa di una lira per ogni capo di bestiame caprino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1889.

UMBERTO.

Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

Visto il Regio decreto 29 marzo 1888, N. 5322, che dispose la soppressione dei sifilicomi;

Visti i decreti ministeriali della stessa data coi quali fu determinato in qual modo deve essere provveduto alla profilassi ed alla cura delle malattie celtiche ed alla polizia dei costumi;

Decreta:

Art. 1.

Col giorno 1° del prossimo maggio i regolamenti 29 marzo 1888 sulla prostituzione e sulla profilassi e cura delle malattie celtiche saranno posti in vigore nella provincia di Bari.

Art. 2.

Col medesimo giorno sarà chiusa la sala celtica che funzionava in Bari, provvedendo nei modi stabiliti dal nuovo regolamento alla cura delle donne che vi sono ricoverate.

Art 3.

Dalla stessa data cesseranno di funzionare nella provincia di Bari gli Uffici sanitari fin qui incaricati della sorveglianza sulla prostituzione, al qual servizio d'ora innanzi provvederanno gli Uffici di P. S. a norma del disposto dal regolamento 29 marzo 1888.

Il signor prefetto di detta provincia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, li 22 aprile 1889.

Il Ministro: Crispi.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

Jaraczewski cav. Gustavo, tenente colonnello comandante il reggimento Foggia, promosso colonnello id. continuando nell'attuale comando.
Frigerio cav. Edoardo, id. id. Aosta, id. id.
Poggi cav. Giovanni, tenente colonnello reggimento Genova, nominato comandante il reggimento Monferrato, cogli assegni di colonnello dal 1° maggio 1889.
Caccianino cav. Camillo, id. id. Savoja, id. id. il reggimento Vicenza, id. id.
Binda cav. Bartolomeo, id. id. Novara, id. id. il reggimento Guide, id. id.
Valfrè di Bonzo conte Giovanni, id. scuola di cavalleria, nominato comandante della scuola stessa.
Maggiori promossi tenenti colonnelli colla destinazione per ciascuno sottoindicata:
Pesenti cav. Emilio, regg. Foggia, scuola cavalleria.
Bottini cav. Francesco, id. Saluzzo, reggimento Genova.
Delva cav. Giovanni, corpo stato maggiore, id. Novara.
Capitani promossi maggiori colla destinazione per ciascuno sotto indicata:
Mollea Melchiorre, regg. Savoia, reggimento Novara.
Viscini Alberti, id. Foggia, id. Piacenza.
Gerbaix De Sonnaz Carlo, aiutante di campo della 6ª brigata cavalleria, id. Roma.
Petrilli Gennaro, incaricato delle funzioni di direttore del deposito al levamento cavalli di Scordia, nominato direttore del detto deposito.
Ricci Carlo, aiutante di campo della 2ª brigata cavalleria, reggimento Saluzzo.
Ruschi Lorenzo, reggimento Vittorio Emanuele, id. Aosta.
Meschieri Lodovico, id. Vicenza, id. Firenze.
Tenenti promossi capitani colla destinazione per ciascuno sotto indicata:
Viti Roberto, regg. Savoia, reggimento Aosta.
Accornero Carlo, scuola cavalleria, id. Monferrato.
Cempini Giorgio, regg. Aosta, id. Vittorio Emanuele.
Anforti Francesco, id. Guide, id. Piacenza.
Fabi Bernardina, id. Aosta, id. Montebello.
Paoletti Demetrio, id. Roma, id. Aosta.
Clivio Luigi, id. Padova (ufficiale d'ordinanza), id. Milano.
Casabassa Domenico, id. Catania, id. Saluzzo.
Cocchiglia Luigi, id. id., id. Vicenza.
Cerruti Giuseppe id. Savoja, id. Piemonte Reale.
Bosio Giuseppe, scuola cavalleria, id. Foggia.
Lecca Demetria, regg. Savoja (ufficiale d'ordinanza), id. Nizza.
San Martino di Strambino Marcello, id. Caserta, id. Vittorio Emanuele.
Mazza Enrico, id. Genova, id. Savoja.
Giacometti Amilcare, id. Milano, id. Catania.
Pontoglio Leonida, scuola cavalleria, id. Caserta.
Appiotti Ezio, regg. Monferrato, id. Catania.
Sottotenenti promossi tenenti rimanendo nell'attuale posizione:
Scoppa Vittorio, regg. Genova.
Brussi Roberto, id. Foggia.
Guerrieri Giuseppe, id. Aosta.
Giustiniani Pietro, id. Umberto I.
Vitale Lazzaro, id. id.
Beraudo di Pralormo Vittorio, id. Milano.
Turri Domenico, id. Vittorio Emanuele.
Bodria Vincenzo, regg. Montebello.
Troyse Alfredo, id. Lucca.
Baccarini Arrigo, id. Vicenza (ufficiale d'ordinanza).
Cavalli Antonio, id. Firenze.
Bo Alberto, id. Guide.
Vitagliano Moccia Ugo, id. Monferrato.
Bano Cristoforo, id. Lodi.
Bosio Michele, maestro di equitazione al 19 artiglieria.
Avogadro di Collobiano, Filiberto, reggimento Alessandria.
Macchi Carlo id. Savoja.
Bisini Guglielmo, id. Saluzzo.
Solaro Del Borgo Alberto, id. Novara.
Albertotti Tomaso, id. Monferrato.
Calvi Di Bergolo Alberto, id. id.
Guelfi Vittorio, id. Lodi.
Ruffo Della Floresta Francesco, id. Lucca.
Guillion Mangilli Eugenio, id. Montebello.
Tani Luigi, d. Genova.
Salvi Del Pero Angelo, id. Firenze.
Incontri Alberto, id. Nizza.
Ferro Luigi, id. Saluzzo.
Reynaud Alberto, id. Caserta.
Figarolo Di Gropello Giulio, id. Saluzzo.
De Matteis Giuseppe, id. Firenze.
Aliberti Di Belnasco Amedeo, id. Foggia.
Righini Carlo, id. Saluzzo.
Muccioli Felice, id. Umberto I.
Ragusa Adolfo, id. Vicenza.
Tirindelli Lodovico, regg. Savoja.
S. Martino Di Valprato Raul, id. Monferrato.
Gaggini Ugo, id Guide.
Rota Vittorio, id. id.
Contarini Nicolò, id. Milano.
Baldini Ettore, id. Vittorio Emanuele.
De Salvo Raffaele, id. Roma.
Berla Di Sale Francesco, id. Alessandria.
S. Martino Di Strambino Annibale, id. Monferrato.
Morandi Umberto, id. Padova.
Sereno Giovanni, in Foggia.
Agnelli Giovanni, id. Savoja.
Cicerchia Felice, id. Umberto I.
Colonna Luciano, id. Savoja.
Imbrico Francesco, id. Saluzzo.
De Vito Piscicelli Gerardo, id. Vittorio Emanuele.
Picasso Francesco, id. Milano.
Donadio Bernardo, id. Firenze.
Aghemo Di Perno Vittorio, id. Roma.
Bruno di Tornaforte Cesare, id. Saluzzo.
Rossi Tommaso, maestro di equitazione al 6 artiglieria.
Settembrini Eugenio, capitano reggimento Aosta, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 1° maggio 1889.
Cini Carlo, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Roma, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Con R. decreto del 18 aprile 1889:

Rodetti cav. Edoardo, maggiore in aspettativa a Torino, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° maggio 1889.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 4 aprile 1889:

Zanetti cav. Luigi, colonnello direttore territoriale d'artiglieria Alessandria, collocato in disponibilità dal 1° maggio 1889.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

Brignone cav. Stefano, colonnello direttore opificio arredi militari, nominato comandante il 25 artiglieria.
Lanfranco cav. Pietro, id. comandante reggimento artiglieria da montagna, id. comandante in 2° della scuola centrale di tiro d'artiglieria.

Segre cav. Giacomo, colonnello direttore arsenale costruzione Torino, id. direttore artiglieria Roma.
Chiordo-Nuvoli di Thénézol barone Prospero, id. direttore laboratorio pirotecnico Capua, id. id. arsenale costruzione Torino.

Tenenti colonnelli promossi colonnelli continuando nella attuale posizione:
Paroncilli cav. Celeste, direttore territoriale artiglieria Mantova.
Ruiz cav. Ignazio, id. id. id. Napoli.
Tixon cav. Leonardo, id. id. id. Massaua.
Ainis cav. Nicola, comandante 20 art.
Primicerio cav. Giovanni, direttore territoriale artiglieria Torino.
Incoronato cav. Antonio, nominato comandante il 14 artiglieria.
Sponzilli cav. Nicola, tenente colonnello incaricato del comando del 15 artiglieria, ammesso a fruire degli assegni di colonnello dal 1° maggio 1889 e nominato comandante il 15 artiglieria.
Ravetta cav. Giovanni, id. id. id. 23 id., id. id. id. id. id. il 23. id.
De Stefanis cav. Costantino, id. incaricato delle funzioni di direttore territoriale di artiglieria Roma, esonerato della suddetta carica ed incaricato delle funzioni di direttore territoriale d'artiglieria di Firenze.
Lattes cav. Giuseppe, id. id. id. Ancona, id. id. ed incaricato delle funzioni di direttore della fabbrica d'armi di Brescia.
Laurenti cav. Luigi, id. id. id. Firenze, id. id. ed incaricato delle funzioni di comandante il reggimento montagna.
Lainati cav. Giovanni, id. 2 artiglieria, trasferito allo stato maggiore dell'arma ed incaricato delle funzioni di direttore territoriale di artiglieria Venezia.
Nava cav. Germano, id. id., id. id. id., id. id. Alessandria.
Bisesti cav. Paolo, id 5 id., id. id. id., id. id. id. Messina.
Reghini cav. Luigi, tenente colonnello 8 artiglieria, trasferito allo stato maggiore dell'arma ed incaricato delle funzioni di direttore territoriale d'artiglieria Verona.
Zonca cav. Giacomo, id. a disposizione del Ministero (comandato direzione artiglieria Torino), incaricato delle funzioni di direttore dell'opificio arredi militari, cessando di essere a disposizione del Ministero.
Galiani cav. Augusto, id. incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra, esonerato dall'incarico a datare dal 1° maggio 1889, collocato a disposizione del Ministero e comandato all'ufficio delle armi e fabbriche d'armi.

Maggiori promossi tenenti colonnelli continuando nella attuale posizione:
Cherubini cav Claudio, scuola di guerra.
Fumagalli cav. Antonio, 20 artiglieria.
Peiroleri cav. Emilio, 17 id.
Viglezzi cav. Ippolito, ufficio dell'ispettore d'artiglieria fortezza.
Baggi cav. Felice, 24 artiglieria.
Cardone cav. Giuseppe, Ministero guerra.

Capitani promossi maggiori colla destinazione per ognuno sotto indicata:
Cocchis cav. Giuseppe, 1 artiglieria, 6 artiglieria (brigata treno).
De Alberti cav. Alberto, laboratorio pirotecnico Bologna, direzione artiglieria Genova.
Ducros cav. Oscare, reggimento artiglieria da montagna, 3 artiglieria (ufficio materiale).
Saladino cav. Giovanni, arsenale costruzione Napoli, 12 id. (id.).
Alberti cav. Giovanni, laboratorio precisione, continuando nell'attuale carica.
Cattaneo di Belforte march. Carlo, scuola applicazione artiglieria e genio, 28 artiglieria.
Gonella nob. Enrico, comando artiglieria fortezza Torino, 7 id. (ufficio materiale).
Mariani cav. Felice, 26 artiglieria, direzione artiglieria Roma.
Petit-Bon cav. Ugo, direzione artiglieria Roma, (comandato Ministero guerra), incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra.

Tenenti promossi capitani colla destinazione per ognuno sotto indicata:
Di Pastena Gaetano, reggimento artiglieria a cavallo (treno), 1 artiglieria (treno).
Rosso Giuseppe, 2 artiglieria (id.), 24 id. (id.).
Oliengo Bernardo, 2 id. (id.), 9 id. (id.).
Pirovano Vincenzo, 9 id., 17 id. (id.).
Forte Gio. Francesco, 9 id. (treno), 8 id. (id.).
Martini Enrico, 5 id, 7 id
Richetta Alfredo, reggimento artiglieria a cavallo, 8 id.
Rosa Arcangelo, 21 artiglieria, 10 id.
Ragazzoni Francesco, 10 id., 12 id
Alimonda Luigi, 11 id., 18 id.
Ponzani Emanuele, 14 id., 1 id.
Carta Salvatore, 1 id., 25 id.
Reynaud Camillo, reggimento artiglieria montagna, 26 id.
Nagliati Aristide, 5 artiglieria, 25 id.
Annibali Filippo, 13 id., 27 id.
Benvenuti Carlo, direzione artiglieria Mantova, 3 compagnia opera..
Pivetta Luigi, 27 artiglieria (compagnia istruzione), 26 artiglieria.
Sicardi Francesco, 15 id., 27 id.

Sottotenenti promossi tenenti continuando nella attuale posizione:
Mughini Francesco, 7 artiglieria.
Borsetti Bartolomeo, 12 id.
Gallini Fausto, 17 id.
Iaccarino Edoardo, 24 id.

Arma del genio.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:
Sabbia cav. Francesco, tenente colonnello direttore genio Piacenza, promosso colonnello, continuando nella sua carica.
Giacomo cav. Benedetto, maggiore 4 genio, promosso tenente colonnello id. id. (relatore).
Toselli cav. Ernesto, id. genio comandante in 2° collegio militare Messina, id. id. e trasferito direz. genio Torino.
Garetto cav. Giovanni, id. direz. straordinaria genio Arcipelago Maddalena, id id. continuando nella sua carica.
Garelli Giacinto, capitano direz. genio Genova, promosso maggiore e trasferito 3° genio.
Pescetto cav. Federico, id. id. Genova, id. id. continuando nella sua carica.
Tonelli Pallavicini cav. Gustavo, id. aiutante maggiore in 1°, 3 genio, id. id. e nominato comandante in 2° del collegio militare Messina.

Tenenti promossi capitani colla destinazione a ciascuno sotto indicata:
Cilloco Vincenzo, 1° genio, trasferito 2° genio.
Cavara Vincenzo, compagnia specialisti genio Africa, id. 1° id. dal giorno successivo al suo arrivo in Italia.
Dabove Nicolò, 4° genio, continuando nella sua carica.
Dezutti Giuseppe, compagnia specialisti genio Arica, trasferito 1° genio dal giorno successivo al suo arrivo in Italia.
Magni Pietro, id id, id. 3° id. id. id.
Fadinelli Antonio, scuola applicazione artiglieria e genio, id. 1° id. rimanendo comandato alla detta scuola.
Sandrelli Alessandro, id. id., id. 3° id. id. id.
Finzi Giustino, 1° genio comandato scuola guerra, id. direzione genio Torino, continuando a rimanere comandato alla detta scuola.
Gentilini Domenico, scuola applicazione artiglieria e genio, id. id. Torino rimanendo comandato alla detta scuola.

Sottotenenti promossi tenenti continuando nell'attuale posizione:
Siliano Felice, 3° genio.
Mina Luigi, 4° id. (treno).
Maione Nicola, compagnia genio corpo rinforzo Africa.
Van Axel Castelli Giuseppe, 4 genio.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:
Grossi cav. Filippo, maggiore medico ospedale Torino, collocato a riposo dal 1° maggio 1889, inscritto nella riserva.

Ricca Roberto, capitano medico distretto Verona, promosso maggiore medico e trasferito ospedale militare Messina.

I seguenti tenenti medici sono promossi capitani medici continuando nell'attuale posizione:

Ausiello Pasquale, 81 fanteria.
Moscati Tommaso, 3 id.
Criscuolo Nicola, regg. cavalleria Foggia.
Sandretti Enrico, 7 bersaglieri.
Nodari Pietro, 82 fanteria.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

Tenenti commissari promossi capitani commissari con la destinazione a ciascuno sottoindicata:

Collevati Antonio, direzione Commissariato I corpo d'armata, continuando nella sua carica.
Cunietti Ardingo, id. IX id. (comandato comando corpo stato maggiore), id. id.
Rossi Antonio, id. II id. sezione Cuneo (comandato Africa), id. id.
Ulari Antonio, id. VII id. (sezione Chieti), ufficio revisione.
Viglietta Marco, ufficio revisione, direzione commissariato III corpo d'armata.
Chiecchio Sebastiano, direzione commiss. II corpo d'armata, continuando nella sua carica.

Sottotenenti commissari promossi tenenti commissari continuando nell'attuale destinazione:

Astengo Giulio, direz. commiss. IV corpo d'armata (sezione Genova).
Girotti Augusto, ufficio revisione.
Tosco Giovanni, ufficio revisione (comandato Africa).

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

Capitani contabili promossi maggiori contabili con la destinazione a ciascuno sottoindicata:

Aletta cav. Carlo, distretto Livorno (relatore), continuando nella sua carica.
Mortier cav. Augusto, id. Vicenza, distretto Caserta (relatore).
Caldarera cav. Vincenzo, id. Alessandria, id. Ravenna (relatore).
Notaro cav. Vincenzo, id. Sassari (relatore), continuando nella sua carica.
Bellini cav. Gabriele, legione carabinieri Torino, distretto Alessandria (relatore).

Tenenti contabili promossi capitani contabili con la destinazione a ciascuno sottoindicata:

Passagalli Cesare, distretto Perugia, nominato direttore dei conti.
Colombo Enrico, panificio Torino, continuando nell'attuale carica.
Palumbo Michele, 49 fanteria, nominato direttore dei conti.
Bellosi Cesare, 15 id. id.
Buttazzoni Eugenio, 4 alpini, nominato ufficiale di matricola.
Papi Ferdinando, opificio arredi, continuando nell'attuale carica.
Baratti Pietro, regg. cavalleria Padova, nominato ufficiale di magazzino.
Castellina Appio, 6 alpini id.
Bosco Vincenzo, 85 fanteria, nominato direttore dei conti.
Rebora Pietro, distretto Brescia, nominato ufficiale di magazzino.
Savina Felice, 60 fanteria, nominato direttore dei conti.
Mondelli Attilio, 23 id., id.
Rovatti Luigi, distretto Rovigo, id.
Capello Giovanni, id. Potenza, id.
Arrichiello Vito, 27 artiglieria, nominato ufficiale di magazzino.
Musso Alberto, 2 id., id.
Bellendi Francesco, regg. cavalleria Alessandria, id.
Gorga Luigi, id. Firenze, id.
Gerbi Carlo, id. Vicenza, nominato direttore dei conti.
Rossi Angelo, distretto Voghera id.
Rossini Pietro, 8 fanteria, id.
Cicerone Giovanni, distretto Messina, id.
Voarino Giuseppe, regg. cavalleria Piacenza, id.

Bonino Carlo, 1° genio, nominato ufficiale di magazzino.
Boscia Ernesto, sottotenente contabile panificio Alessandria, promosso tenente contabile continuando nell'attuale carica.

Con R. decreto del 18 aprile 1889:

De Donato Pietro, capitano contabile legione carabinieri Palermo, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1° maggio 1889, inscritto nella riserva.
Peralda Giacomo, id. istituto geografo militare, id. id., id. id. id. id.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

De Merich Ernesto, tenente veterinario regg. cavalleria Genova, promosso capitano veterinario e destinato al reggimento cavalleria, Firenze.
Ricciardi Francesco, id. id. Vicenza, id. id. continuando allo stesso reggimento.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

Tersenghi Luigi, sottotenente complemento fanteria, distretto Frosinone, nato nel 1857, rimosso dal grado.
Tarchiani Vittorio, id. id. Firenze, trasferito col suo grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria ed assegnato al 19 artiglieria.
Pezzimenti Carmelo, id. id. Messina, id. id. id. id. ed assegnato al 25 artiglieria (distaccamento Messina).

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 14 aprile 1889:

Riva Francesco, tenente di riserva, fanteria, residente a Torino, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 18 aprile 1889:

Botti Feliciano, sottotenente di riserva, carabinieri Reali, residente ad Ortona a Mare, accettata la dimissione dal grado.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle finanze:*

Con decreti in data dal 24 marzo al 12 aprile 1889:

Mariotti Giuseppe, ricevitore del Registro, in aspettativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, con effetto dal 14 febbraio 1889;
Rolla Luigi, agente di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, id. id id. id., id. dal 1° aprile 1889;
Ameglio Francesco, vice segretario amministrativo di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Catanzaro, trasferito presso quella di Genova;
Garone avv. Paolo, segretario id. di 2ª classe id. id. di Potenza, id. id. di Pavia;
Quagliero Salvatore, ufficiale d'ordine di classe transitoria id. di Verona, id. id. di Caserta;
Bordigoni cav. Giacomo, primo segretario di 1ª classe id. id., id. id. di Udine.
Carugati cav. Luigi, id. id. di 2ª classe id. di Udine, id. id. di Verona;
Minzioni Gaetano, vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia, per sei mesi, a decorrere dall'8 aprile 1889;
Birone Giacomo, ispettore di circolo di 2ª classe nell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, nominato agente di 1ª classe nell'amministrazione stessa, ripigliando in graduatoria il posto che occupava precedentemente;
Vignali dott. Giovanni, segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Piacenza, in missione presso quella di Aquila, è definitivamente destinato a quest'ultima, cessando dalla missione anzidetta, a partire dal 12 aprile 1889.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso

A termini dell'art. 7 dello Statuto della R. Accademia di S. Cecilia in Roma, sono state nominate Socie pianiste distinte per esame, le signore:

De Angelis Augusta;
Borgonzoni Emma;
Noto Luisa;
Vitelleschi Amy.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 21 corrente, in Piena, provincia di Porto Maurizio, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 22 aprile 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 871812 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 350, al nome di Marinetti Ignazio, Luigi, Alberiga fu Michele, questa ultima moglie di Faletti Felice, Morando Teresa fu Giuseppe, vedova di Morando Carlo, coeredi indivisi, domiciliati a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marinetti Ignazio, Luigi, Alberiga *fu Vincenzo*, quest'ultima moglie di *Falletti* Felice, Morando Teresa fu Giuseppe, vedova di Morando Carlo, coeredi indivisi, domiciliati a Torino, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ovè non sieno state fatte opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 aprile 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

FILADELFIA, 22. — Il *Missouri* è arrivato con i restanti passeggeri e l'equipaggio del *Dammark*.

Lerdo de Tejada, ex presidente del Messico, è morto.

E' scoppiato un incendio a Westdepere (Wiscosin). 15,000 persone sono senza tetto. Il danno è di 225,000 dollari.

VIENNA, 22. — La *Politische Correspondenz* ha da Schabatz: L'illuminazione generale della città iersera fu seguita da una fiaccolata alla quale presero parte i cittadini più nobili, le associazioni e una grande folla.

Il re si affacciò al balcone del palazzo e fu fatto segno a grandi ovazioni.

Oggi la popolazione dei dintorni si riversò in città e numerose Deputazioni si recarono ad ossequiare il re.

I reggenti visitarono la chiesa e nel pomeriggio visiteranno il celebre campo di Misar.

La città è pavesata e riccamente addobbata.

SOFIA, 22. — In un colloquio fra il rappresentante bulgaro a Bucarest ed il Ministero degli affari esteri di Rumania, quest'ultimo dette le più complete assicurazioni riguardo alla politica del Governo attuale di Rumania, le quali produssero la migliore impressione nei circoli ufficiali bulgari.

Una quindicina di sudditi serbi disoccupati, sedicenti poveri, ma indosso ai quali venne trovato molto denaro, furono espulsi dal territorio bulgaro.

Sono state decretate le più severe misure contro tutti i vagabondi.

SIGMARINGEN, 22. — Il principe ereditario di Rumenia, Ferdinando di Hohenzollern, è qui giunto. Partirà domani per Berlino onde visitarvi l'imperatore Guglielmo.

Il principe Ferdinando si recherà quanto prima a Bucarest.

MARSIGLIA, 22. — Ebbe luogo un banchetto in onore di Antoine.

Questi, prendendo la parola, domandò che tutti i francesi, in nome delle sofferenze dell'Alsazia Lorena, dimentichino le loro divisioni e le loro liti, e si riconcilino per la patria e la Repubblica. Segnalò i pericoli del bulangismo. Ricordò le sventure che il potere personale cagionò alla Francia. Disse che il 1870 ha guarito la Francia dal bonapartismo, ed espresse la speranza che il 1889 guarisca la Francia dal bulangismo. (Applausi).

BERLINO, 23. — L'imperatore e l'imperatrice sono partiti per Dresda stamane alle ore 6,80.

LONDRA, 23. — Si ha da Gibilterra: « La nave *Alexandra* rientra in Inghilterra, con a bordo il duca di Edimburgo malato ».

STOCCOLMA, 23. — La principessa Eugenia sorella del re, è morta nella scorsa notte, alle 12,45.

BUDAPEST, 22. — Il ministro delle finanze, Wekerle, diresse un discorso ai suoi elettori di Nagybanya, nel quale svolse le sue idee sulle questioni discusse nell'ultimo biennio. Parlò quindi delle questioni politiche che si presentano ora, cioè: la sistemazione delle finanze, l'equilibrio del bilancio, lo sviluppo della coltura e specialmente lo studio dell'economia politica, l'aumento della potenza difensiva dell'esercito, la conversione del Debito, che si applicherà in tempo opportuno anche ad altri Debiti, la soppressione progressiva del lotto, la questione monetaria, cose tutte che esigono esame profondo, e la riforma delle tariffe doganali, che è pure necessaria. Finalmente, discutendo la questione dell'esercito, sconsigliò l'idea di un esercito ungherese separato da quello austriaco.

BERLINO, 23. — E' morto a Friednau il consigliere intimo Wagener, uno dei fondatori della *Kreuz-Zeitung*.

VIENNA, 23. — La *Politische Correspondez* ha da Pietroburgo che lo czar conferì al suo ambasciatore a Londra, consigliere di Stato di Staal, l'ordine di Sant'Alessandro Newsky e al suo ambasciatore a Vienna, principe di Lobanow, l'Ordine di Sant'Andrea.

TARIFA, 23. — Proveniente dal Plata e dal Pacifico, passò ieri il piroscafo *Gottardo*, della Navigazione generale italiana diretto a Genova.

ADEN, 23. — Proseguì ieri per Bombay il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Messina Napoli e Genova.

PORTO-SAID, 23. — Ha proseguito stamane per Napoli il piroscafo *Polcevera*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Massaua.

SCHABATZ, 22. — Il re Alessandro, visitando la chiesa, fu ricevuto da un prete, che implorò su di lui la benedizione del Cielo; e, ricevendo la Deputazione della città, le disse « essere lieto di avere d'ora innanzi un ricordo felice della patria del suo avo ».

Il re Alessandro telegrafò ieri a re Milano, a Gerusalemme, informandolo della splendida accoglienza qui ricevuta.

Sul campo di Mirsa, il re Alessandro pregò sulle tombe degli eroi caduti per la patria. Dappertutto ebbe ovazioni entusiastiche.

LONDRA, 23. — Il *Times* ha da Pietroburgo un dispaccio il quale conferma che l'incidente delle bombe di Zurigo condusse alla scoperta di un vasto complotto dei nichilisti, che avrebbero tentato di assassinare lo czar in occasione delle feste di Pasqua. Fra gli arrestati vi sono numerosi ufficiali d'artiglieria.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 aprile 1889

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 75 97 77 1/2	97 76 1/4	»
Detta 3 0/0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20 [1]
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	96 30 [2]
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 » [3]
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 » [4]
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 » [5]
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 50 [6]
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	479 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	503
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	770 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	611 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	585 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2065 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1130 » [7]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	745 » [8]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	480 » [9]
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	485 » [10]
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	755 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	490 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	» [11]
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1090 » [12]
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	1650
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	733
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 » [13]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90
Dette Società [illegible] l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	» [14]
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	185 »
Dette Società delle Miniere e Fondita di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	460 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	100 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000	»	»	995 »
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	»	»	499
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	216
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 40
	Parigi	Chèques	»	»	100 20
2 1/2	Londra	90 g.	»	»	25 13
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 0/0 1. grida 97 77 1/2, 97 80, 97 82 1/2, fine corr.
Az. Banca Generale 622, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (st...) 1218, 1220, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 313, 313 50, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 249, fine corr.

[1] Ex L. 1,50 - [2] id. 2,17 - [3] id. 2,17 - [4] id. 2,17 - [5] id. 10,00 - [6] id. 10,78, [7] Ex divid° L. 10 00 - [8] id. 2,50 - [9] id. 2,50 - [10] id. 5,40 - [11] id. 65,00 - [12] id. 6,25 [13] id. 3,00 - [14] id. 15.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 22 aprile 1889:

Consolidato 5 0/0		L. 97 675
Id.	5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 95 505
Id.	3 0/0 nominale	» 62 050
Id.	3 0/0 senza cedola	» 60 757

V. TROCCHI, Presidente.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.